

# Il nuovo regime dei Deferred Tax Assets

Dopo un lungo e travagliato iter, lo scorso 30 giugno il Parlamento ha convertito in legge il decreto legislativo n. 59/2016 (breviter, d'ora in avanti anche solo "decreto"), cd. "Decreto Banche" che, nella sua versione definitiva, parrebbe riuscire nel difficile compito di superare le critiche mosse dalla Commissione Europea in relazione alla legittimità - sotto il profilo della compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato - della disposizione che consente la conversione delle DTA (Deferred Tax Assets) cd. "qualificate o nobili" (i.e. relative a rettifiche di valore su crediti - ex art. 106 del Tuir -, avviamento - ex art. 103 del Tuir) in crediti di imposta. La diatriba - si ricorderà - riguarda la previsione di cui al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (di seguito, anche solo "Decreto n. 225/2010") e successive modifiche che contempla, al verificarsi di specifiche condizioni, la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi siano deducibili in più periodi d'imposta. A parere della Commissione Europea, la trasformazione in credito di imposta delle DTA e, quindi, la relativa rilevanza ai fini del patrimonio di vigilanza, risulterebbe ammissibile solo nel caso in cui vi sia un pagamento anticipato di imposta (cd. DTA di Tipo 1), restando invece esclusa quando tale pagamento non sussista (cd. DTA di tipo 2). In considerazione di ciò, nel corso del 2015, la Commissione ha studiato l'uso che gli istituti di



**Daniele Carlo Trivi**  
Commercialista  
in Milano

credito italiani hanno fatto dei crediti di imposta per migliorare i loro livelli patrimoniali, temendo che queste operazioni potessero obnubilare illegittimi aiuti di Stato.

Al fine di rassicurare le autorità comunitarie e - soprattutto - evitare gravosi provvedimenti sanzionatori che avrebbero potuto mettere a rischio la stabili-

tà del già provato sistema bancario nazionale, il Governo ha studiato una soluzione operativa ragionevole in grado di contemperare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

È proprio in tale contesto che si inserisce, dunque, l'art. 11 del Decreto Banche - pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 luglio - che ha stabilito che, per mantenere la possibilità di trasformare le DTA, i soggetti interessati dalla disciplina devono eserci-

tare apposita opzione, irrevocabile, mediante il versamento del canone entro il 31 luglio 2016, secondo le modalità definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. N. 117661/2016 del 22 luglio 2016 (d'ora in avanti, anche solo "il Provvedimento") e sulla scorta dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 32/E del 22 luglio 2016 (d'ora in avanti, anche solo "la Circolare"). Se la base imponibile del canone è negativa o nulla, le imprese interessate possono comunque esercitare l'opzione tramite una comunicazione da effettuare, sempre entro il 31 luglio 2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Dunque, la nuova disposizione subordina la possibilità di trasformazione delle DTA qualificate di tipo 2 al pagamento, previa opzione, di un canone annuo "di garanzia",



deducibile sia ai fini Ires che ai fini Irap, da corrispondersi entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Per i periodi di imposta 2015-2029, i soggetti interessati dalla disciplina potranno infatti continuare a trasformare DTA in crediti di imposta a condizione di provvedere al versamento del richiamato canone annuo pari all'1,5% delle DTA di tipo 2, determinate nella misura pari alla differenza tra: (a) L'importo delle DTA qualificate - trasformate o meno - che si è creato dal 2008 sino all'anno di riferimento del canone; (b) il totale delle imposte versate nel medesimo arco temporale.

Littera legis, l'eventuale esercizio dell'opzione inciderà soltanto sulle DTA qualificate di tipo 2, consentendone la trasformazione secondo le modalità previste dal Decreto n. 225/2010, mentre per le DTA qualificate di tipo 1, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contemplate dal decreto stesso, a prescindere che l'opzione venga esercitata o meno.

L'esercizio dell'opzione consentirà, altresì, sotto un profilo bilancistico, di escludere tali attività dal calcolo del c.d. "probability test" sulla fiscalità differita e di computare tali attività nel calcolo dei Fondi Propri e nella determinazione dei requisiti patrimoniali.

**Altresì, motivi di ordine sistematico inducono ragionevolmente a ritenere che l'esercizio dell'opzione non avrà alcun tipo di riverbero sulle regole di deduzione dei componenti negativi** (rettifiche di valore su crediti e valore degli avviamenti e delle altre attività immateriali) che hanno generato le DTA qualificate iscritte in bilancio. Tali componenti negativi restano deducibili secondo le regole ordinarie a prescindere

dall'esercizio o meno dell'opzione e a prescindere dalla tipologia delle DTA connesse (di tipo 1 o di tipo 2). Per quanto riguarda, invece, il funzionamento del meccanismo per i soggetti aderenti al consolidato fiscale, i commi 8 e 9 del richiamato articolo 11 prevedono che la determinazione della base imponibile su cui calcolare il canone debba essere effettuata "per masse", nel senso che si tiene conto della somma delle DTA qualificate delle singole imprese e della somma delle imposte versate



dalla consolidante, per quanto riguarda l'Ires, e dalle singole imprese per quanto riguarda, invece, le altre imposte. Ai sensi del comma 7 del richiamato articolo 11, dell'obbligo al pagamento del canone annuo è operata la società consolidante. Infine, nel caso in cui - a partire dal 2008 - siano state poste in essere operazioni di fusione e di scissione, la società che abbia incrementato le proprie DTA per effetto di tali operazioni straordinarie dovrà tenere conto dell'ammontare delle DTA e delle imposte versate da tutte le società fuse o scisse.

**Il Provvedimento e la Circolare appena emanati intervengono a chiarire taluni dubbi operativi e interpretativi sollevati dalla novella legislativa.** In particolare, in merito alla determinazione delle "imposte versate" i documenti di prassi in parola precisano che a tal fine si

debba tener conto dell'imposta netta di periodo (anche se corrisposta mediante l'utilizzo di crediti di imposta, di ritenute di acconto subite e di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni), delle imposte versate per la definizione degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento, purché le stesse siano relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, ai fini Ires, ovvero al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e successivi, ai fini Irap.

Nell'ipotesi in cui siano state presentate istanze di rimborso ad oggi - presumibilmente - non ancora liquidate, la Circolare conferma che i rimborsi spettanti possano essere considerati a riduzione delle imposte dovute soltanto nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettivamente eseguito.

Altresì, importanti chiarimenti vengono forniti più in dettaglio per ciò che attiene l'operatività della norma nell'ambito del consolidato nazionale ex articolo 117 del Tuir. In tali circostanze, infatti, rientrano nel calcolo delle "imposte versate" anche quelle versate dalle imprese interessate prima dell'ingresso nel regime di consolidato. In ultima istanza, vale la pena sottolineare come, sempre per ciò che attiene il consolidato nazionale, il Provvedimento dispone che, se un'impresa che esercita l'opzione entra in un nuovo consolidato nazionale, l'opzione si intende esercitata anche dalla consolidante del nuovo consolidato e - specularmente - se un'impresa che non ha esercitato l'opzione entra in un nuovo consolidato nazionale al quale partecipa un soggetto che ha esercitato l'opzione, la medesima opzione si intende esercitata anche dall'impresa subentrante. ■